



Residenza Virtuale

Chi è il senza dimora?

Una persona **senza dimora** è un soggetto che non dispone di un luogo fisico, un alloggio, in cui vivere stabilmente (dimora abituale) e che versa in condizioni economiche e sociali di povertà, difficoltà e marginalità estreme; essa è anche comunemente detta, *senzatetto, homeless, clochard*.

Secondo la Legge Anagrafica e suo Regolamento di Esecuzione – Regolamento Anagrafico - vigenti nel nostro ordinamento (cfr L.1228/1954 e ss.mm.ii., e D.P.R. n. 1223/1989 e ss.mm.ii.), **tutte** le persone che stanziano **non occasionalmente** sul territorio nazionale **devono essere iscritte nei registri anagrafici** tenuti da ogni Comune: si tratta, in altre parole, della procedura relativa alla dichiarazione di **residenza**.

La **residenza** è il luogo in cui una persona ha la propria **dimora abituale** (cfr. art. 43 c.2 c.c.), il senza dimora non disponendo di essa, incorre in concreto nel problema di non risultare residente in nessun luogo.

Cosa comporta non avere una residenza?

Non essere inseriti nelle liste anagrafiche di alcun comune comporta una serie di **conseguenze particolarmente gravi**, quali la perdita (temporanea, fintantoché perdura tale situazione) di alcuni diritti fondamentali della persona, tutelati a livello costituzionale, il cui esercizio è, tuttavia, legato proprio allo *status di residente*, quali ad esempio:

- **il diritto alla salute** (es: accedere all' assistenza sanitaria che non sia urgente, avere un medico di base – cfr. art. 19 c.3, L. 833/1978, a tenore del quale *“Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza”*),
- **al lavoro** (es: apertura p.iva, iscrizione presso un centro per l'impiego), esercizio dei diritti civili e politici (es: diritto di voto),
- **di difesa** (es: accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato), di accesso a prestazioni previdenziali e di assistenza (es: pensione),



- **rilascio o rinnovo di documenti di riconoscimento** (carta di identità, permesso di soggiorno), documenti anagrafici, etc.

Attenzione: la giurisprudenza ha chiarito che **l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo di tutti i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti**, e non un interesse legittimo, né provvedimento di natura *concessoria* (SSUU Cassazione sent. n. 499/2000), potendo la Pubblica Amministrazione solo *accertare* la veridicità di quanto dichiarato dalla persona in merito al luogo di residenza e il relativo provvedimento di accoglimento all'esito dei relativi controlli, ha natura meramente dichiarativa.

Tale diritto soggettivo spetta a tutte le persone che vivono non occasionalmente sul territorio nazionale, e quindi anche ai **senza dimora**, i quali, pertanto, **hanno diritto di chiedere e di ottenere, senza eccezione alcuna, l'iscrizione nelle liste anagrafiche** del comune nel cui territorio gli stessi hanno stabilito un legame stabile, anche se non dispongono di un'abitazione in cui vivere.

Come avviene l'attribuzione della residenza fittizia nel Comune di Roma?

La Giunta Capitolina con la delibera **n. 110 del 11 aprile 2024** ha confermato le 15 sezioni decentrate dell'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti" già precedentemente istituite ai fini di permettervi l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora che hanno stabilito nell'ambito del territorio dell'ente Roma capitale il proprio domicilio.

Nella delibera vengono individuate in modo meramente esemplificativo non esaustivo le categorie di soggetti appartenenti al più ampio novero di persona senza dimora che possono accedere all'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti.

Chi può fare richiesta?

Posso fare richiesta tutte le persone che vivono una situazione di precarietà abitativa che rientrano nella classificazione ETHOS (European Typology of Homelessness and housing Exclusion) **ovvero:**

1. **"senza tetto"**: persone che vivono per strada o in sistemazione di fortuna; persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;



2. **“senza casa”**: ospiti in struttura per persone senza dimora; ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; ospiti in strutture per migranti, richiedenti asilo; rifugiati, persone dimesse da istituti residenziali e che comunque rientrano nelle tipizzazioni del punto uno
3. **“sistemazione insicura”**: persone che vivono a rischio di violenza domestica (attestata da qualificata presenza di rapporti di forze di polizia);

(Purché non ricadano nell’ambito di convivenze anagrafiche di cui all’art. 5 D.P.R. n. 223/1989¹ (Regolamento Anagrafico), tenuto conto che in dette circostanze soccorre l’ordinaria iscrizione anagrafica nella stessa collettività; ovvero che non rientrino nell’applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 1995²);

4. **le persone senza fissa dimora** in senso proprio, inteso come coloro che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiedono i requisiti per essere considerate, in senso stretto, dimoranti in un luogo specifico e necessitano quindi del riconoscimento di una posizione anagrafica differenziata consistente nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (**artisti, girovagi, artigiani itineranti, circensi etc..**) che non possedendo i requisiti per l’iscrizione nel luogo di residenza, abbiano fissato nel territorio di Roma Capitale il proprio domicilio, come definito nelle premesse del presente atto e ne facciano richiesta;

Quando può avvenire l’iscrizione:

- **nascita**, qualora i genitori siano iscritti in Via Modesta Valenti, o in caso di residenze separate almeno la madre risulti iscritta in Via Modesta Valenti (ex art.7, comma 1, lett. a), D.P.R. 223/1989), ovvero quando siano ignoti i genitori e l'affidatario sia residente in Roma, Via Modesta Valenti

¹ Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento Anagrafico):

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

² La circolare è consultabile al seguente link:

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/253/PEZZONI4.pdf



- **per esistenza giudizialmente dichiarata**; ricomparsa, a seguito di precedente cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di Roma o di altro Comune italiano;
- **iscrizione anagrafica** nel Comune di Roma per provenienza dall'estero per cittadini italiani, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica o comunitari in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 30 del 2007;
- **mutazione anagrafica**, nell'ambito del Comune di Roma di persona già iscritta nell'anagrafe comunale che decida di iscriversi in Via Modesta Valenti pur essendo titolare di una iscrizione anagrafica già attiva; successivamente all'iscrizione andrà svolta una verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante è iscritto anagraficamente (cfr. nota ISTAT prot. n.2024848/22 del 22.11.2022);
- **mutazione anagrafica**, per trasferimento da altro Comune, ave la persona risulti iscritta presso un indirizzo reale o virtuale (via per i senza fissa dimora); in questo caso, la verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante è iscritto anagraficamente deve essere richiesta successivamente alla presentazione dell'istanza al Comune di provenienza (cfr. nota ISTAT prot. n.2024848/22 del 22.11.2022);

Attenzione:

non è più consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione in Via Modesta Valenti con la motivazione che la persona debba prima essere cancellata dall'anagrafe, posto che l'assunzione di tale orientamento comporta una interruzione della residenza, in danno ai diritti dell'interessato

Come si presenta la domanda

Le domande di iscrizione anagrafica nella competente sezione territoriale di Via Modesta Valenti possono essere presentate al Municipio territorialmente competente mediante:

- accesso fisico allo sportello anagrafico,
- raccomandata e PEC (con esclusione del ricorso al portale CRI on line),

In allegato modello da compilare messo a disposizione da Roma capitale

Attenzione:

- ogni Municipio predisporrà un fermo posta per ogni iscritto all'indirizzo anagrafico di Via Modesta Valenti finalizzato a ricevere la corrispondenza, che verrà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento



- ogni notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante il deposito della copia dell'atto da notificare presso la Casa Comunale, con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'Albo pretorio di Roma Capitale. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione;

Quando e in quali casi può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo di residenza fittizia (Modesta Valenti)?

La procedura di cancellazione può essere attivata solo nel semestre successivo ai due anni in cui si è perso ogni contatto del soggetto anagraficamente iscritto con il Servizio Sociale, Agenzia Entrate, Pubblica Sicurezza, Associazioni (cfr. nota ISTAT 20248448/2022), ovvero dall'ultima attività anagraficamente probante la presenza sul territorio (rilascio carta di identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.) Solo successivamente l'Ufficiale di Anagrafe considererà abbandonata la domiciliazione in Roma, circostanza necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza.

Di seguito Indirizzo ai soli fini anagrafici

Territorio di riferimento

Via Modesta Valenti 1	Municipio Roma I via Petroselli n.50
Via Modesta Valenti 2	Municipio Roma II
sede via dire Daua, 11, sede di via Goito, 35 sede di via Catania, 70	
Via Modesta Valenti 3	Municipio Roma III via Fracchia 45
Via Modesta Valenti 4	Municipio Roma IV via Rivisondoli 2
Via Modesta Valenti 5	Municipio Roma V
Sede via di Torre Annunziata 1, sede via prenestina 510	
Via Modesta Valenti 6	Municipio Roma VI Viale Duilio Cambellotti n. 11 -
Via Modesta Valenti 7	Municipio Roma VII sede Piazza di Cinecittà 11
Via Modesta Valenti 8	Municipio Roma VIII via Benedetto Croce 50
Via Modesta Valenti 9	Municipio Roma IX Via Ignazio Silone 100
Via Modesta Valenti 10	Municipio Roma X Via Claudio 1
Via Modesta Valenti 11	Municipio Roma XI Via Camillo Montalci 1
Via Modesta Valenti 12	Municipio Roma XII via Fabiola 14
Via Modesta Valenti 13	Municipio Roma Xlii Via Francesca Romana Nicastro
Via Modesta Valenti 14	Municipio Roma XIV Piazza Santa Maria della Pietà
Via Modesta Valenti 15	Municipio Roma XV via Flaminia 872



Normativa di riferimento

Deliberazione n. 110 del 2024

Legge n. 1228/1954, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".

D.P.R. n. 223 /1989, "Regolamento anagrafico della popolazione residente".

Legge n. 94 /2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Circolare Ministero degli Interni n. 19/2009

Legge n. 5/2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Legge n. 833/1978 , "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".

Scheda aggiornata al 30 aprile 2024 E.C.